CAMERA DEI DEPUTATI N. 4116

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme sul sostegno dell'attività politica

Presentata il l'8 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della presente proposta di legge indica nei partiti che hanno conseguito una rappresentanza nelle assemblee politiche elettive i destinatari dei benefici della legge.

L'articolo 2 obbliga i partiti a trasformarsi in associazioni riconosciute (articolo 14 del codice civile), depositando lo statuto presso il tribunale ove si trova la sede centrale. Qualunque associato (l'iscrizione è libera) potrà rivolgersi al tribunale per gli atti adottati dall'associazione. Il tribunale potrebbe anche adire la Corte costituzionale, qualora lo statuto dell'organizzazione non corrisponda ai princìpi indicati nell'articolo 2.

L'articolo 3 destina il 4 per mille ai partiti, secondo indicazioni preferenziali. Il Ministero delle finanze provvede alla riservatezza. Con i risultati di questa rilevazione si otterrà una statistica (non un sondaggio) non tanto elettorale, quanto dell'affezione dei contribuenti verso i propri partiti, con interessanti rilevazioni sulle indicazioni preferenziali per partito a seconda delle classi di reddito. Il versamento è eseguito al 31 dicembre.

L'articolo 4 contiene le norme relative ai contributi volontari delle persone fisiche. Si è ritenuto opportuno graduare la percentuale di deducibilità per fasce di reddito da un massimo del 5 per cento ad un minimo dell'1 per cento a discrezione del Ministero delle finanze. Il contribuente che ha un reddito di lire 10 milioni (aliquota del 12 per cento) potrà versare lire 500 mila con una perdita di gettito di lire 100 mila. Il contribuente con il reddito di un miliardo di lire (aliquota del 51 per cento) potrà versare lire 10 milioni con una perdita di gettito di lire 5 milioni e 100 mila. L'intento è duplice: non gravare le finanze con eccessive perdite di gettito e « premiare » le categorie di reddito più basse.

L'articolo 5 vieta in tutte le forme i finanziamenti delle persone giuridiche

pubbliche o private, italiane o estere. Ricalca il progetto presentato dal gruppo del PDS ed il testo unificato approvato dal Senato della Repubblica nella XI legislatura.

L'articolo 6 dispone l'accesso ai servizi dei comuni con oltre 50 mila abitanti: sale per riunioni, servizi tipografici e di affissione e quant'altro. Potrebbe essere introdotto un comma ulteriore, nel quale si impone alle regioni di reperire e concedere in uso gratuito, presso i comuni capoluogo, gli immobili da adibire a sedi regionali per i partiti di cui all'articolo 1: questo elemento è aperto alla valutazione dei parlamentari. Il comma 2 dispone la concessione a vario titolo ai partiti di immobili demaniali non in uso. Il testo di questo articolo, come quello del successivo, ricalca il testo unificato approvato dal Senato della Repubblica dell'XI legislatura.

L'articolo 7 prevede benefici tariffari (telefono, agenzie stampa e poste), riduce l'aliquota IVA per le produzioni editoriali, dimezza l'imposta sullo spettacolo ed azzera le imposte sui giochi condotti in luogo pubblico. Dispone inoltre la predisposizione in tutti i comuni di spazi di affissione gratuiti. Non si è voluto eccedere in facilitazioni fiscali sull'IVA, sugli immobili, sugli spettacoli, eccetera, per non trasformare i partiti in enti commerciali o agenzie immobiliari o di spettacolo o di viaggi. Le facilitazioni consentite sono di stretta attinenza con l'attività.

L'articolo 8 abroga le norme vigenti delle leggi sul finanziamento pubblico dell'attività politica, ivi compresa gran parte della legge 2 gennaio 1997, n. 2, il cui fallimento è sotto gli occhi di tutti. Delle leggi oggetto di abrogazione rimangono solo le norme sui contributi elettorali, le norme relative alle sanzioni e le disposizioni della citata legge n. 2 del 1997 relative alla redazione dei bilanci ed alla copertura finanziaria. Pertanto, si è prevista la delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle norme sul finanziamento dei partiti e sui rimborsi elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Soggetti destinatari).

1. Usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge i partiti politici che abbiano partecipato, con proprie liste o con candidati di coalizione, alle elezioni per il Parlamento nazionale o per il Parlamento europeo o per i consigli regionali, ottenendo l'elezione di propri rappresentanti.

ART. 2.

(Regolamentazione giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici indicati nell'articolo 1 devono approvare per atto pubblico un proprio statuto, ai sensi dell'articolo 14 e successivi del codice civile.

2. Lo statuto e le sue successive variazioni sono depositati presso la cancelleria del tribunale civile del luogo dove è fissata la sede centrale e sono inviati al Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli statuti devono uniformarsi ai seguenti princìpi:

a) libertà di iscrizione e di accesso alle cariche statutarie per tutti i cittadini e gli stranieri residenti;

b) garanzia di rappresentanza delle minoranze interne negli organi collegiali;

c) adozione del metodo democratico nelle procedure di approvazione degli atti e delle cariche interne.

ART. 3.

(Destinazione volontaria di una quota dell'IRPEF).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998, in sede di dichiarazione annuale dei

redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia destinata al partito politico da lui indicato.

2. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le modalità di attuazione della disposizione, di cui al comma 1, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste ed in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1998, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministero del tesoro liquida ai rappresentanti legali dei partiti il contributo di cui al comma 1, determinato in base alle preferenze dei contribuenti.

ART. 4.

(Contributi volontari delle persone fisiche).

1. I cittadini possono concorrere, a titolo di liberalità, al finanziamento dei partiti mediante contributi deducibili dal proprio reddito imponibile nel relativo periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono fissate le percentuali di deducibilità graduate secondo i valori decrescenti a partire dalle classi di reddito più basse. Le percentuali possono variare da un valore massimo del 5 per cento per la classe di reddito più bassa ad un valore minimo dell'1 per cento per la classe di reddito più alta. Sono inoltre dettate le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 5.

(Divieto di contribuzione da parte di persone giuridiche).

1. Sono vietati i contributi ai partiti politici, ad esponenti degli stessi e a candidati, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modi erogati, anche indirettamente o sotto

forma di servizi, da parte di persone giuridiche italiane o estere.

ART. 6.

(Sedi e locazioni per attività di partiti).

1. I comuni con oltre 50 mila abitanti e le province assicurano ai partiti politici l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti stessi, ivi comprese le sale per manifestazioni pubbliche ed i servizi tipografici e di affissione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Servizi e strutture sono garantiti compatibilmente con la loro funzionalità ed efficienza.

2. L'amministrazione finanziaria può dare in concessione o in locazione ai partiti politici beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, qualora questi non siano utilizzati e non si preveda l'utilizzo a breve. Gli immobili devono essere destinati a sedi o essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le condizioni di locazione di tali beni.

3. L'uso improprio dei locali di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e la revoca della concessione o la recissione del contratto.

4. L'amministrazione finanziaria comunica annualmente al Presidente della Camera dei deputati l'elenco dei provvedimenti di concessione e dei contratti di locazione di cui al comma 2 e le eventuali sanzioni erogate.

ART. 7.

(Benefìci fiscali e tariffari).

1. Sono estese ai partiti politici le agevolazioni alle tariffe telefoniche, telegrafiche e postali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2. Sono inoltre estese all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti politici le disposi-

zioni in materia di aliquote IVA sulle prestazioni relative alla composizione, legatoria e la stampa di giornali, libri e periodici.

3. L'ammontare dell'imposta sugli spettacoli dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti politici è ridotto del 50 per cento.

4. Le disposizioni del titolo II del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni promosse, per autofinanziamento, dai partiti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti stessi.

5. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti politici.

ART. 8.

(Abrogazioni. Testo unico).

1. L'articolo 5 della legge 2 maggio 1974, n. 195, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono abrogati.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riunire in un testo unico le norme sul finanziamento dei partiti e sui rimborsi elettorali, apportando le modifiche e gli adattamenti resi necessari dalle esigenze di coordinamento.

PAGINA BIANCA

DDL13-4116
Lire 500